



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/07/2026 (punto N 2)

Delibera

N 842

del 16/07/2026

Proponente

EUGENIO GIANI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Marco FERRETTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. GESTIONE DELLA SPECIE IBIS SACRO (Tthreskiornis aethiopicus) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Alessandra NARDINI

Assenti

Monia MONNI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

Vista la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

Visto in particolare il comma 5, dell'articolo 19 bis della citata legge 157/1992 che prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

Visto in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria stabilisce che la Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

Visto il Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione, anche attraverso l'eradicazione ed il controllo delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo n. 230 del 14 febbraio 2018 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive) ed in particolare gli articoli 19 e 22;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1405 del 12 dicembre 2022 con cui sono state individuate le specie sulle quali programmare l'attuazione degli interventi di eradicazione, fra cui l'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 10 luglio 2023 con cui la Regione Toscana ha aggiornato la strategia regionale di gestione (monitoraggio, controllo ed eradicazione) delle specie aliene invasive presenti sul territorio regionale, nonché ha approvato contestualmente il

Piano di Gestione e Controllo dell'Ibis sacro ai sensi dell'articolo 19 l. 157/1992 e articolo 37 l.r. 3/1994;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 27 gennaio 2025 (L.R. 3/1994. Modifiche e integrazioni alle Delibere della Giunta regionale n. 941/2024 e 1558/2024 - Piani straordinari per il controllo della fauna selvatica e della specie cinghiale. Sostituzione dei relativi allegati);

Considerato che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

Considerato che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

Considerato che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

Considerato che la specie causa danni ad anfibi e rettili di interesse conservazionistico, nonché ad uova e piccoli nati di uccelli nidificanti a terra, oltre a rappresentare un fattore limitante per le altre specie di ardeidi nelle "garzaie", visto l'elevato numero di coppie nidificanti;

Considerato che l'esclusiva attività di controllo ai sensi dell'articolo 19 L. 157/1992 e dell'articolo 37 l.r. 3/1994, condotta dagli agenti di Polizia Provinciale della Toscana, è stata numericamente significativa ma non sufficiente a conseguire l'obiettivo dell'eradicazione della specie o almeno un importante riduzione;

Valutato che sussiste pertanto l'esigenza, di ampliare gli strumenti utili a ridurre significativamente la presenza della specie;

Ritenuto opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di autorizzare il prelievo in deroga della specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), individuando specie, luoghi, tempi e modalità di prelievo;

Ritenuto quindi necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, autorizzare il prelievo in deroga dell'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) da appostamento nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027;

Ritenuto necessario, ai fini dell'eradicazione della specie, non fissare un limite di carniere giornaliero per cacciatore;

Ritenuto necessario che il prelievo in deroga della specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) sia effettuato su tutto il territorio regionale ove sia consentita la caccia;

Ritenuto necessario autorizzare il prelievo della specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) da appostamento esclusivamente ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana rispettivamente senza limiti di carniere per l'intero periodo (20 settembre 2026 – 31 gennaio 2027) con l'uso di

fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;

Ritenuto necessario autorizzare, per il prelievo della specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) durante la stagione venatoria, l'utilizzo di zimbelli e/o stampi della specie consentiti dalla normativa vigente;

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) in data 25 marzo 2026 protocollo n. 249025 relativamente alla specie Ibis sacro, agli atti del settore competente;

Visto il parere rilasciato da ISPRA prot. n. 498411 del 23 giugno 2026 sfavorevole per i seguenti motivi:

- 1) *La caccia ha spesso determinato un effetto controproducente nelle attività di contrasto delle specie aliene, portando all'espansione delle specie oggetto di prelievo, complicando o facendo fallire il raggiungimento degli obiettivi gestionali prefissati. A titolo meramente esemplificativo, si riporta il caso del Procione (altra specie di rilevanza unionale) in Germania e Polonia: in entrambi i paesi, da quando la specie è stata inclusa tra le specie cacciabili ha subito una crescita esponenziale;*
- 2) *Il prelievo da parte dei cacciatori così come proposto potrebbe inoltre generare un disturbo diffuso e una disgregazione dei gruppi, incrementando la tendenza di movimenti a lungo raggio, che paradossalmente potrebbe accelerare la colonizzazione da parte della specie aliena di siti nelle regioni confinanti (in particolare meridionali) non ancora invasi;*
- 3) *Un'attività di prelievo venatorio generalizzata comporta inoltre rischi legati al disturbo diffuso in siti sensibili su specie protette con le quali l'Ibis sacro risulta frequentemente associato, sia nei siti di alimentazione e sosta diurna (Anatidi, Ardeidi, Caradriformi, Rallidi) sia nei siti di aggregazione notturna;*
- 4) *Non possono infine essere esclusi i rischi di abbattimenti involontari di specie protette "look-alike" – quali l'Ibis eremita (*Geronticus eremita*) o l'Ibis mignattaio (*Plegadis falcinellus*) – le cui sagome in volo, soprattutto in condizioni di scarsa luce (alba o tramonto), possono risultare pressoché indistinguibili a personale non esperto;*

Valutate le obiezioni dell'ISPRA all'attivazione della caccia in deroga alla specie e ritenuto di non condividerle per le seguenti motivazioni:

1. nel proprio parere ISPRA cita il caso del procione, specie che risulta aumentata in Germania a seguito dell'introduzione fra le specie cacciabili. Questa realtà non necessariamente potrà verificarsi in Italia poiché non vi sono esperienze a riguardo. Per fare un esempio concreto, in Toscana la minilepre (silvilago), specie alloctona resa cacciabile dal 2007, risulta in calo numerico su gran parte dell'areale toscano. Quindi, non vi è rispondenza diretta fra mettere una specie fra quelle cacciabili e il relativo aumento numerico sul territorio;
2. il problema del disturbo è nullo in quanto il prelievo è autorizzato sul territorio a caccia programmata, ove il disturbo è già presente durante l'intera stagione venatoria; l'eventuale disgregazione dei gruppi non è suffragata da alcun lavoro scientifico né tanto meno testimoniata da casi pratici, ed anzi la colonizzazione progressiva verso sud è già avvenuta proprio in assenza di caccia alla specie;
3. la presenza del disturbo in siti sensibili per specie protette o non cacciabili è identica sia nel caso che la specie sia cacciabile che non lo sia;
4. i rischi di abbattimento involontari di specie protette "look-alike" nel caso specifico è assai minore che per altre specie per le quali l'ISPRA concede la cacciabilità (colombaccio – colombella, turdidi - tordela, ecc) in quanto l'Ibis inizia i suoi movimenti con la luce del giorno, quindi in condizioni ottime di visibilità, è quasi completamente bianco, di taglia

molto grande, mentre le specie citate sono completamente nere e di taglia molto (il mignattaio) o leggermente (l'Ibis eremita) inferiore;

Ritenuto pertanto che la necessità di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione, anche al fine di non incorrere in eventuali procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea (peraltro la mancata attuazione da parte dell'Italia del regolamento UE n. 1143/14 è oggetto di un ricorso alla Corte di Giustizia Europea - INFR (2021) 2016), sia superiore alle obiezioni sollevate e rischi paventati da ISPRA;

Visto il parere rilasciato da ISPRA alla Regione Lombardia, con nota prot. n. 0035898/2025 del 23.06.2025, inerente la caccia in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva UE 147/09 della specie l'Ibis sacro, ove non sono state sollevate le stesse obiezioni rivolte alla Toscana nel relativo parere;

Ritenuto necessario, al fine di monitorare i prelievi della specie, che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (app Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie Ibis sacro;

A maggioranza dei voti con l'astensione degli Assessori Barontini e Lenzi;

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, comma 1, lettera a) al fine eradicare o quanto meno contenere la popolazione presente in Toscana, come previsto dal Regolamento UE n. 1143 del 22 ottobre 2014, nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027 compreso;
2. di stabilire che il prelievo in deroga dell'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) può essere effettuato su tutto il territorio regionale ove è consentita la caccia;
3. di stabilire che non vi siano limiti di carniere né giornaliero né stagionale, in quanto l'obiettivo gestionale è l'eradicazione della specie;
4. di stabilire, al fine di monitorare i prelievi per la specie Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*), che i cacciatori che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie debbano obbligatoriamente registrarsi ed utilizzare il tesserino venatorio regionale digitale (applicazione Toscaccia) per l'annotazione dei capi abbattuti;
5. di consentire il prelievo da appostamento dell'Ibis sacro (*Threskiornis aethiopicus*) esclusivamente ai cacciatori anagraficamente residenti in Toscana con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
6. di autorizzare, per il prelievo della specie Ibis sacro, durante la stagione venatoria, l'utilizzo di zimbelli e/o stampi, compresi quelli di Ibis sacro, e/o richiami vivi delle specie consentite dalla normativa vigente ad eccezione di quelli della specie storno;

7. di precisare che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2 ter della l.r. 3/1994 il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");
8. di dare atto che è vietata la vendita degli Ibis sacri (*Threskiornis aethiopicus*) prelevati;
9. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
10. di precisare che l'utilizzo delle munizioni contenenti piombo è consentito secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
11. di dare mandato alla competente struttura di rendicontare i prelievi effettuati con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente;
12. di individuare la competente struttura della Giunta regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
13. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;
14. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della l. 157/1992;
15. di dare atto che il mancato rispetto della presente delibera è sanzionato ai sensi dell'articolo 58 l.r. 3/1994.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Marco FERRETTI

Il Direttore
Roberto SCALACCI